



Giornata informativa MUR Presentazione Bando PRIN 2022

PRIN 2022

«Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale»

PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL NUOVO BANDO





L'art. 238, comma 4, del D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L.17 luglio 2020, n. 77, ha disposto l'incremento del Fondo FIRST per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro, al fine di predisporre un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)

Con il D.M. n. 1326 del 23 dicembre 2021 (registrato alla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022 al numero 139) sono state adeguate le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale.

Il 2 febbraio 2021 è stato emanato il D.D. n. 104/2022 Bando PRIN 2022 (pubblicato nelle more della registrazione alla Corte dei Conti)



La Missione 4 «Istruzione e Ricerca» del PNRR e, in particolare, la componente

C2 - investimento 1.1, cofinanzia progetti di ricerca tra cui il PRIN

L'investimento finanzierà, fino al 2026, 5,350 progetti

PRINCIPIO DEL DO NOT SIGNIFICANT HARM (DNSH) – NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO –



- Principio definito dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/241 in base al quale un'attività (anche di ricerca) arreca un danno significativo:
- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce fra gli altri, ad acque di superficie e sotterranee, ad acque marine;
- d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se fra gli altri, comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti
- e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività, fra le altre, nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie.

Ai sensi dell'art. 5, comma 9 del Bando PRIN 2022 ogni *Principal Investigator* dovrà attestare il rispetto di tale principio mediante DSAN



BUDGET 2022

EURO 741.814.509,15

LS - SCIENZE DELLA VITA



EURO 259.635.078,20

PE - SCIENZE FISICHE E INGEGNERIA



EURO 259.635.078,20

SH - SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE



EURO 222.544.352,75

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AL MEZZOGIORNO

Abruzzo

Molise

Basilicata

Calabria

La valorizzazione del Mezzogiorno, prevista all'art. 4, comma 9, del Bando, destina il 40% delle risorse finanziarie derivanti dall'art. 238, comma 4, del d.l. n. 34/2020, alle regioni del Mezzogiorno.

Tale 40% rappresenta un target da raggiungere sul complesso degli stanziamenti del PNRR e non rispetto al solo Bando PRIN 2022, le cui risorse rappresentano una parte dello stanziamento complessivo.

Per garantire la qualità dei progetti, il Ministero ha previsto che, al termine della procedura di valutazione, ogni Comitato di Valutazione approvi una graduatoria unica dei progetti per ciascun settore ERC, come normato dall'art. 6, comma 3 del bando

In fase di assegnazione delle risorse, ciascuna unità graverà sui fondi territorialmente competenti.

Eventuali risorse non assegnate alle regioni del Mezzogiorno per carenza di progetti idonei, confluiranno nella dotazione del settore ERC di riferimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del bando

UNDER RISERVA UNDER 40

Nell'ambito della dotazione complessiva del PRIN 2022, l'importo di Euro 222.544.352,75 (pari al 30% del finanziamento complessivo) è riservato a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data di pubblicazione del bando

> Nel Bando non è prevista una linea di intervento riservata agli under 40: la graduatoria sarà unica. Qualora la dotazione riservata ai PI di età inferiore ai 40 anni non venisse completamente assegnata, l'importo eventualmente rimanente potrà confluire nella dotazione ordinaria del settore ERC di riferimento

DEROGA AI LIMITI DI ETÀ PER L'ACCESSO ALLA QUOTA RISERVATA AI PI «UNDER 40»


COSTITUISCONO DEROGA AI LIMITI DI ETÀ PER L'ACCESSO ALLA QUOTA RISERVATA AI PI DI ETÀ INFERIORE AI 40 ANNI:

PERIODI DI MATERNITÀ (Dlgs n. 151/2001): è concesso un periodo forfettario di 18 mesi per ciascun figlio (documentazione richiesta: qualsiasi documento ufficiale che leghi la madre e il/i bambino/i, ovvero certificato/i nascita o passaporto/i del/i bambino/i o stato di famiglia)



CONGEDI PARENTALI (Dlgs n. 151/2001): è concesso un **periodo pari** al congedo effettivamente goduto (documentazione richiesta: documento ufficiale firmato dal datore di lavoro che ne attesta l'inizio e la fine data/e del/i congedo/i individuale/i.)

malattie di lunga durata (oltre 90 giorni): è concesso un periodo pari alla durata delle assenze per malattia (documentazione richiesta: un documento ufficiale firmato dal datore di lavoro che attesti la data o le date di inizio e fine del/i assenza/e per malattia o un certificato medico generico che indichi l'inabilità al lavoro con l'inizio e data/i di fine del/i periodo/i di malattia)



DEROGA AI LIMITI DI ETÀ AVVERTENZE

Nessuna estensione della finestra di ammissibilità può essere accettata per periodi di disoccupazione

Il certificato del datore di lavoro deve essere rilasciato da una persona all'interno dell'organizzazione datrice di lavoro abilitata a certificare l'effettivo congedo fruito (ovvero un funzionario autorizzato dal dipartimento delle risorse umane)



Le ipotesi di deroga ai limiti di età per l'accesso alla quota riservata ai PI «under 40», devono essersi verificate entro il compimento del 40° anno di età

RIPARTIZIONE DEL BUDGET



1,338.99

LS - PE

Una quota fissa garantita, pari al 3% del budget complessivo

Una quota variabile proporzionale alla somma delle richieste economiche presentate dall'insieme dei progetti del singolo settore principale rispetto alla somma delle richieste economiche presentate da tutti i progetti dell'intero macrosettore, applicata al budget residuo

SH

Una quota fissa garantita, pari al 5% del budget complessivo

Una quota variabile proporzionale alla somma delle richieste economiche presentate dall'insieme dei progetti del singolo settore principale rispetto alla somma delle richieste economiche presentate da tutti i progetti dell'intero macrosettore, applicata al budget residuo

In nessun caso la quota attribuita ad ogni settore può risultare superiore al 25% del budget complessivo

Con apposito decreto, prima dell'insediamento dei CdV, il MUR rende nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore



IL COORDINATORE SCIENTIFICO - PI

LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PUÒ AVVENIRE DA PARTE DI:

un professore/ricercatore di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali;

Un RTD-A e RTD-B, il cui contratto non gravi su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;


Per gli EPR un dirigente di ricerca, un dirigente tecnologo, ricercatore/tecnologo a tempo indeterminato e/o determinato, il cui contratto non gravi su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;

per le AFAM: un docente di prima e di seconda fascia come da CCNL

E' AMMESSA LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PRIN 2022 ANCHE A TUTTI COLORO CHE, A QUALUNQUE TITOLO, RISULTINO FINANZIATI NELL'AMBITO DEL BANDO PRIN 2020



IL SOSTITUTO PI



lo scorrimento della graduatoria

IL RESPONSABILE LOCALE

2



Può ricoprire il ruolo di responsabile locale, con il compito di coordinare una unità operativa:

Un professore/ricercatore di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali;

Un RTD-A e RTD-B, il cui contratto non gravi su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;

Per gli EPR un dirigente di ricerca, un dirigente tecnologo, ricercatore/tecnologo a tempo indeterminato e/o determinato, il cui contratto non gravi su fondi vincolati a specifici, già oggetto di finanziamento pubblico;

per le AFAM: un docente di prima e di seconda fascia come da CCNL

IL COORDINATORE SCIENTIFICO (PI) - RTD

Può assumere il ruolo di PI un RTD con contratto finanziato dall'ateneo/ente con:

Fondi propri

Fondi specifici per il finanziamento di altri progetti, purché con addendum al contratto già stipulato, che specifichi la percentuale di tempo (e relativo costo) da dedicare al progetto PRIN e che contestualmente disimpegni le risorse già impegnate su altri progetti





Un PI RTD con contratto in scadenza:

PRIMA DELL'INIZIO DEL PROGETTO: in assenza di un nuovo contratto tra quelli previsti dal bando per il ruolo di PI dovrà essere sostituito dal sostituto PI indicato in domanda;

DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO: in assenza di un nuovo contratto tra quelli previsti dal bando per il ruolo di PI dovrà essere sostituito dal sostituto PI. Può anche prevedere il rinnovo del contratto alla voce A.2.1, qualora la tematica lo consenta

PROCEDURA DI VALUTAZIONE



COMITATO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA (CNVR)

NOMINA

27 COMITATI DI VALUTAZIONE (CDV)

(uno per ciascun settore ERC)

LS - SCIENZE DELLA VITA

10 CdV composti da 5 a 15 membri, in funzione della eterogeneità del settore e del numero di domande pervenute per ciascun settore

PE - SCIENZE FISICHE E INGEGNERIA

10 CdV composti da 5 a 15 membri, in funzione della eterogeneità del settore e del numero di domande pervenute per ciascun settore

SH -SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE

7 CdV composti da 5 a 15 membri, in funzione della eterogeneità del settore e del numero di domande pervenute per ciascun settore

PROCEDURA DI VALUTAZIONE



NOMINA



3 REVISORI ESTERNI ANONIMI PER PROGETTO (DI CUI UNO DETTO «RAPPORTEUR»)

CRITERI DI VALUTAZIONE:

1. QUALITÀ DEL PROGETTO DI RICERCA FINO A 40 PUNTI

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI RICERCA, FATTIBILITÀ E FINO A 40 PUNTI

CONGRUITÀ DEL PROGETTO

3. IMPATTO DEL PROGETTO FINO A 20 PUNTI



La soglia di punteggio massimo è pari a 100 e la soglia di punteggio minimo è pari a 75. Tutti i progetti che totalizzino un punteggio inferiore alla soglia minima non sono finanziabili.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE - ESR

CIASCUNO DEI 3 REVISORI REDIGE AUTONOMAMENTE, INDIVIDUALMENTE E IN PIENO ANONIMATO UNA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO



SULLA BASE TRE VALUTAZIONI, REDIGE UN DETTAGLIATO RAPPORTO DI VALUTAZIONE (*EVALUATION SUMMARY REPORT - ESR*) PROVVISORIO, SUL QUALE DEVE ESSERE ACQUISITO IL "*CONSENSUS*" DEGLI ALTRI REVISORI

A SEGUITO DEL CONSENSO ESPRESSO DAGLI ALTRI DUE REVISORI, L'ESR PROVVISORIO DIVIENE AUTOMATICAMENTE DEFINITIVO IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL CONSENSO, SPETTA AL COMPETENTE CDV, LA STESURA DELL'ESR DEFINITIVO, TENENDO CONTO DELLA VALUTAZIONE FORMULATA DA CIASCUNO DEI TRE REVISORI

IMPORTANTE!

NELL'ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE IL *RAPPORTEUR* NON È TENUTO AD EFFETTUARE LA MEDIA MATEMATICA DEI TRE VOTI ESPRESSI INDIVIDUALMENTE, MA DEVE ATTRIBUIRE UN PUNTEGGIO COMPRESO TRA IL VOTO PIÙ BASSO E QUELLO PIÙ ALTO

PROGETTI PARI MERITO





Nel caso in cui più progetti totalizzino lo stesso punteggio (c.d. pari merito) e i fondi disponibili non siano sufficienti a garantire per tutti il finanziamento, è preferito, fra tali progetti:



1. quello con il punteggio più alto rispetto al criterio della «Qualità del progetto di ricerca» – merito scientifico e natura innovativa del progetto dal punto di vista internazionale

2. in subordine, è preferito quello con il punteggio più alto in merito al criterio dell' «Impatto del progetto»







3. in subordine, è preferito il progetto in cui meglio è garantita l'equità di genere

4. in ulteriore subordine, è preferito il progetto coordinato dal *Principal Investigator* più giovane d'età anagrafica



ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE, COMPETENTE **COMITATO DI VALUTAZIONE**:

✓ stila la **graduatoria** dei progetti ammessi per settore

- ✓ analizza il contributo richiesto per ogni progetto e determina il **costo congruo** e il relativo finanziamento
- ✓ valuta eventuali od **opportuni adeguamenti** di ogni singola voce di spesa, nel modo seguente:
- a) il costo dei **contratti di nuova attivazione** è stabilito da norme specifiche di settore e, se in linea con tali norme, t non può essere abbattuto;
- b) non è possibile stabilire percentuali di "spese generali" (voce di spesa B) diverse dal 60% dei costi ritenuti congrui relativi al personale (voci di spesa A);
- c) non è indicato procedere, orientativamente e per qualunque voce di spesa non forfetaria, ad **abbattimenti superiori al 25%** di quanto previsto dal progetto;
- d) non è possibile effettuare **tagli lineari** su tutte le voci di spesa







Allegato 2

«Criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese»



GESTIONE DEI PROGETTI: CRITERIO DI CASSA

IL CONTRIBUTO MINISTERIALE È EROGATO IN UN'UNICA SOLUZIONE ANTICIPATA

CRITERIO DI CASSA



ECCEZIONI

I **titoli di spesa** rendicontati non possono essere successivi alla data di scadenza del progetto

L'ammissibilità delle spese per contratti (RTD, assegni di ricerca e borse di dottorato) stipulati sul progetto è limitata al periodo di vigenza del progetto. La copertura finanziaria ed economica per l'eventuale prosecuzione dei contratti oltre la data di scadenza del progetto resterà a carico dell'Ateneo/Ente che potrà attingere, ove la disponibilità delle risorse lo consenta, alle spese generali, non soggette a rendicontazione

I mandati di pagamento devono essere emessi entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del progetto e comunque prima della chiusura definitiva del rendiconto finale Voce B - Spese generali

Voce E – Diffusione dei risultati

Le spese sostenute entro il dodicesimo mese dalla scadenza del progetto per:

- partecipazione/organizzazione convegni
- pubblicazione articoli libri saranno oggetto di una rendicontazione integrativa.





GESTIONE DEI PROGETTI: OBBLIGO DEL CUP



LE UNITÀ BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO PRIN 2022 SONO OBBLIGATE A:

garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rispettare l'obbligo di richiesta del CUP che, come indicato nel D.D. di ammissione a finanziamento del progetto, deve essere richiesto per singola unità di ricerca prima dell'inizio delle attività (ad eccezione di quelle ricadenti nella voce A.1) e comunicato tempestivamente al MUR, tramite apposita procedura, subito dopo l'avvenuto trasferimento dei fondi





La mancata indicazione del CUP sui documenti amministrativo/contabili oggetto di rendicontazione, comporta l'inammissibilità della spesa

GESTIONE DEI PROGETTI

VARIANTI IN FASE DI ESECUZIONE DEL PROGETTO (ART. 7, c. 3)

Le varianti scientifiche, relative alla modifica degli obiettivi del progetto, sono consentite soltanto previa approvazione del MUR

Le varianti all'articolazione economica che comportino un aumento del costo totale del progetto inferiore al 25% sono considerate automaticamente ammissibili



Le varianti all'articolazione economica che comportino un aumento del costo totale del progetto superiore al 25% devono essere comunicate tempestivamente al MUR per la necessaria approvazione

Resta fermo che tutte le variazioni all'articolazione economica devono trovare integrale compensazione nell'ambito del finanziamento assegnato

VARIAZIONI ECONOMICHE

VARIAZIONE VOCI DI SPESA

Tutte le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di presentazione del progetto) possono subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei progetti (senza preventiva autorizzazione da parte del MUR), fermo restando l'obbligo di mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto

Fa eccezione a tale regola la voce A.1, per la quale sarà possibile un aumento fino ad un massimo del 20% rispetto all'importo stabilito in sede di ammissione a finanziamento del progetto

ECCEZIONE



VARIAZIONE COSTO

VARIAZIONE IN
AUMENTO
il contributo MUR
rimane invariato

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

il contributo MUR viene ricalcolato e le somme erogate in eccesso recuperate

COMPOSIZIONE UNITÀ DI RICERCA

OTALE FLESSIBILITÀ

La composizione dell'unità può subire modifiche in fase di esecuzione 🛏 del progetto in funzione delle esigenze della ricerca senza preventiva autorizzazione MUR

L'effettiva partecipazione al progetto dei componenti dell'unità di ricerca verrà formalizzata dal responsabile in sede di rendicontazione finale nell'apposita scheda partecipanti

In sede di rendicontazione finale, nella apposita scheda partecipanti, andrà indicato, con valore retroattivo, il periodo di partecipazione al progetto del partecipanti alla ricerca.

Per il personale non strutturato l'inserimento sarà possibile soltanto per periodi in cui tale personale risulterà contrattualizzato con l'Ateneo/Ente sede dell'unità di ricerca

Per l'attestazione della partecipazione al progetto fa fede la sola scheda partecipanti, compilata dal responsabile in sede di rendicontazione finale

COMPOSIZIONE UNITÀ DI RICERCA: QUALIFICHE AMMESSE



ATENE: Professore/ricercatore a tempo indeterminato; EPR dirigente di ricerca, dirigente tecnologo, ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato; AFAM: docente di prima e di seconda fascia a tempo indeterminato, dipendenti dall'ateneo/ente sede dell'unità diricerca

ATEME: Professore/ricercatore a tempo indeterminato; EPR: dirigente di ricerca, dirigente tecnologo, ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato; AFAM: docente di prima e di seconda fascia a tempo indeterminato, dipendenti da soggetto giuridico diverso dall'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca

Personale appositamente da reclutare sul progetto che risulti esclusivamente titolare di contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e borse di dottorato con l'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca

Personale a contratto (RTD, assegni di ricerca e borse di dottorato) acquisito dall'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca con fondi propri.

Sono equiparati a «fondi propri» i fondi dei «Dipartimenti di eccellenza» e quelli del D.M. 737/2021

A.1

A.2.1

QUALIFICHE AMMESSE

A.2.2

COMPOSIZIONE UNITÀ DI RICERCA: QUALIFICHE NON AMMESSE

Non è possibile inserire il seguente personale:

Personale a contratto afferente a soggetti giuridici diversi dall'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca

Personale in quiescenza

Personale tecnico-amministrativo

Titolari di borse di studio e/o ricerca

Soggetti esterni privi di rapporto giuridico con l'ateneo/ente

Cultori della materia

Specializzandi

Titolari di co.co.co

Professori a contratto

Studenti di laurea magistrale



COMPOSIZIONE UNITÀ: CONTRATTI SU FONDI SPECIFICI

IN NESSUN CASO PUÒ FAR PARTE DELL'UNITÀ DI RICERCA IL PERSONALE A CONTRATTO FINANZIATO DALL'ATENEO/ENTE SEDE DELL'UNITÀ DI RICERCA CON FONDI SPECIFICI PER IL FINANZIAMENTO DI ALTRI PROGETTI

In particolare, non è possibile esporre impegni temporali di personale assunto con cofinanziamento **fondi PON 2014-2020** su progetti PRIN, come ribadito dalla Circolare MEF-RGS n. 33/2021 che chiarisce come il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubblici anche di diversa natura

ECCEZIONE: Costituiscono eccezione i contratti per i quali sia possibile la stipula di un addendum del contratto già stipulato, che specifichi la percentuale di tempo ed il costo da dedicare al progetto PRIN, con contestuale disimpegno delle risorse già impegnate su altri progetti. Il tempo e il relativo costo dovranno essere rendicontati sul progetto PRIN (da inserire alla voce A.2.1) e, ovviamente, non potranno essere rendicontati sui progetti originari

TRASFERIMENTO DEL RESPONSABILE DI UNITA'





NEL CASO DI TRASFERIMENTO DI UN RESPONSABILE DI UNITÀ, IN FASE DI ESECUZIONE DEL PROGETTO, DA UN ATENEO/ENTE AD ALTRO ATENEO/ENTE, È POSSIBILE:

SOSTITUIRE IL RESPONSABILE DI UNITÀ CON ALTRO COMPONENTE


Trasferire, sulla base dell'art. 7, comma 4 della Legge n. 240/2010 il finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) mediante accordo scritto tra i due atenei/enti

MANTENERE L'INCARICO DI RESPONSABILE DI UNITÀ PRESSO L'ATENEO/ENTE ORIGINARIO, MEDIANTE ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI.

Finanziamento MUR

FINANZIAME

IL FINANZIAMENTO MINISTERIALE:



E' previsto nella misura massima di Euro 250.000 per un numero di unità di ricerca almeno pari a due

Non rientrano nel finanziamento MUR i costi relativi alla valorizzazione dei mesi-persona del personale partecipante a tempo indeterminato e facente parte del gruppo di ricerca (voce A.1 - cofinanziamento)

In sede di rendicontazione, il contributo realmente spettante sarà ricalcolato dal MUR, a consuntivo, con la copertura al 100% delle spese che saranno ritenute ammissibili, ma sempre con l'esclusione di tutti i costi relativi alla voce A.1

Nel caso in cui il contributo così ricalcolato dovesse risultare inferiore rispetto al contributo già erogato, il MUR procederà al recupero delle somme erogate in esubero, anche mediante compensazione su altri capitoli di bilancio

A.1 - COSTI DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO





Per il personale scientifico rispondente ai requisiti dell'art. 1, comma 4 del bando, contrattualizzato a tempo indeterminato presso l'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca e facenti parte del gruppo di ricerca:

- non potranno essere previsti compensi aggiuntivi per la loro collaborazione (anche in voce B);
- potranno essere rendicontati soltanto i costi relativi alla valorizzazione dei mesi-persona, che costituiranno il contributo dell'ateneo/ente alla realizzazione del progetto (cofinanziamento)
- il costo effettivo da imputare al progetto non può comprendere l'IRAP

I costi relativi alla voce A.1 potranno comprendere (in misura non superiore al 20% della voce) anche quelli relativi al personale scientifico (professon/ricercatori/tecnologi) che risulti dipendente a tempo indeterminato da soggetto giuridico diverso rispetto all'ateneo/ente, e quelli relativi a personale scientifico che risulti comandato o distaccato presso l'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca

Il costo rendicontato potrà subire un **aumento massimo** del 20% rispetto all'importo stabilito in sede di ammissione a finanziamento del progetto



A.2 PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO

Questa voce può comprendere esclusivamente i seguenti contratti: RTD, assegni di ricerca, borse di dottorato

Per il personale appositamente reclutato per il progetto, in sede di rendicontazione, saranno ritenuti ammissibili i soli costi sostenuti fino alla scadenza temporale del progetto. I bandi di selezione (ed eventuali rinnovi contrattuali) dovranno contenere l'indicazione del CUP, il numero di protocollo del progetto su cui graverà la copertura finanziaria, l'oggetto e la durata del rapporto, la remunerazione prevista, le attività da svolgere e le eventuali modalità di esecuzione. - Il costo effettivo da imputare al progetto non può comprendere l'IRAP

In questa voce ricade il costo di un eventuale addendum a un contratto già stipulato: tale addendum deve specificare la percentuale di tempo e il relativo costo da dedicare al PRIN, con contestuale disimpegno delle risorse già impegnate

Per il personale a contratto acquisito con fondi propri dell'ateneo/ente non potranno essere previsti costi a carico del progetto, ma solo l'eventuale impegno temporale dedicato al progetto

Per il personale a contratto reclutato dall'ateneo/ente con fondi specifici per il finanziamento di altri progetti, per i quali non sia consentita la stipula di un addendum, non potranno essere esposti costi e impegni temporali

Voce A.2.1

Voce A.2.2

B - SPESE GENERALI



L'importo della voce B è calcolato forfetariamente nella misura del 60% dell'ammontare dei costi per il personale di cui alla voce A (A.1+A.2.1)


Per la loro natura forfetaria, le spese generali non devono essere in alcun caso dettagliate, né sarà richiesta per tale voce apposita documentazione in sede di rendicontazione finale

Le spese generali si riferiscono, in linea generale, a tutti quei costi, comunque connessi con l'attività di ricerca, non collocabili nelle altre voci di spesa

Possono essere utilizzate, ad esempio, per la copertura finanziaria ed economica per l'eventuale prosecuzione dei contratti oltre la data di scadenza del progetto o per far fronte alla differenza tra i costi d'acquisto dell'attrezzatura e i costi imputati al progetto in base al criterio dell'ammortamento

C - ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E PRODOTTI SOFTWARE

IN QUESTA VOCE POSSONO ESSERE RENDICONTATI:




Il costo può comprendere l'importo della fattura, i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e il montaggio. L'importo attribuito al progetto è calcolato direttamente dal sistema sulla base della percentuale di utilizzo e del tempo di effettivo impiego del bene (intervallo tra la data della fattura e la data di fine progetto), tenendo conto che il tempo di deprezzamento convenzionalmente posto è pari a 36 mesi, anche se i progetti PRIN 2022 hanno durata biennale e anche qualora i regolamenti interni prevedano un tempo di deprezzamento diverso.



Per percentuale di utilizzo si intende esclusivamente l'eventuale condivisione del bene stesso con altri progetti e non il periodo di utilizzo del bene all'interno del progetto (bene ad esclusivo utilizzo del progetto PRIN 2022: percentuale di utilizzo 100%)

D – SERVIZI DI CONSULENZA E SIMILI

IN QUESTA VOCE DOVRANNO ESSERE RENDICONTATE TUTTE LE ATTIVITÀ SVOLTE DA TERZI AFFIDATARI, DIVERSI DALL'ATENEO/ENTE SEDE DELL'UNITÀ DI RICERCA E CHE, AD ECCEZIONE DELLA SUB-UNITÀ, NON CONDIVIDANO CON L'UNITÀ DI RICERCA LA PROPRIETÀ DEI RISULTATI:



- da organismi di ricerca e regolate da apposito atto d'impegno
- Prestazioni di servizi di tipo non scientifico rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalità giuridica
 - Acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza
 - Costi sostenuti dall'eventuale organismo di ricerca partner del progetto (la subunità all'interno dell'unità di ricerca del PI indicata all'atto della domanda)
 - Non sono in alcun caso ammissibili le note di addebito emesse da strutture interne all'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca

D – SERVIZI DI CONSULENZA E SIMILI - GLI «ORGANISMI DI RICERCA»: COSA SONO

Per «organismi di ricerca», ai fini della costituzione della eventuale sub-unità nell'ambito dell'unità del PI si intendono tutti quei soggetti pubblici o privati (esclusi gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR e le istituzioni AFAM che possono costituire unità di ricerca) le cui finalità pimeipali consistono nello svolgere attività di ricerca e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e i cui eventuali utili stamo interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento

Sono inclusi tra tali organismi gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR (es.: ISS, IIT, ENEA, etc.) i consorzi interuniversitari, le fondazioni, etc.

Sono esclusi tutti quei soggetti che non svolgono prevalentemente attività di ricerca (ad esempio, le aziende ospedaliere), oppure che operino a scopo di lucro (ad esempio, le imprese, gli spin-off imprenditoriali, ecc.)


Si fa presente che i **partecipanti** inseriti nella sub-unità devono essere dipendenti a tempo determinato o indeterminato dell'organismo di ricerca

E' bene ricordare che i PRIN sono progetti di ricerca pubblica e, dunque, la partecipazione di organismi di ricerca privati deve tenere conto della necessità che sia assicurata la massima diffusione dei risultati

COSA SONO GLI ORGANISMI PLI

D – LE «SUB-UNITÀ» (ORGANISMI DI RICERCA PUBBLICI): COME SI RENDICONTANO

IL COSTO RELATIVO ALLA SUB-UNITÀ DEVE ESSERE ESPOSTO IN VOCE D, COME UNICO IMPORTO GLOBALE:




Nel caso di organismi di ricerca pubblici (e in ogni altro caso in cui sia legittimo il presupposto della condivisione della proprietà dei risultati con l'unità del PI), il costo dovrà ricomprendere tutti le spese sostenute dall'organismo di ricerca per le voci di spesa A.2.1, B, C, D, E; la voce A.1, invece, potrà essere esposta ai soli fini della determinazione delle spese generali.

Sarà cura del PI (che risponde in solido nei confronti del MUR per le eventuali inadempienze sia scientifiche sia finanziario-contabili della sub-unità) acquisire il dettaglio delle singole spese, verificarne la congruità, pertinenza ed ammissibilità ed esporre un costo globale, in voce D. Non è richiesta l'emissione di fattura

D – LE «SUB-UNITÀ» (ORGANISMI DI RICERCA PRIVATI): COME SI RENDICONTANO

IL COSTO RELATIVO ALLA SUB-UNITÀ DEVE ESSERE UNICO IMPORTO GLOBALE:

parte del MUR



Nel caso di organismi di ricerca privati, nel presupposto di una attività svolta da tale organismo in favore dell'unità del PI, siamo in presenza di un affidamento "conto terzi" (con assenza di condivisione della proprietà dei risultati); tale fattispecie trova collocazione (oltre che nelle norme di legge) anche nei regolamenti interni dell'ateneo, ed è necessario (già in sede di presentazione del progetto) verificare se l'affidamento delle attività all'organismo di ricerca (e quindi l'indicazione dell'organismo come titolare della sub-unità) risulti legittimo oppure no

In nessun caso l'indicazione di una sub-unità nel progetto potrà essere successivamente invocata per motivare affidamenti che siano avvenuti in violazione di norme di legge

Qualora l'affidamento sia legittimo, il costo sostenuto potrà essere riconosciuto soltanto in presenza di apposita fattura, secondo quanto previsto per gli organismi di ricerca «pubblici»

E - ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

IN QUESTA VOCE DOVRANNO ESSERE RENDICONTATE LE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI:



E – ALTRI COSTI DI ESERCIZIO: MISSIONI E CONVEGNI

ÎN QUESTA VOCE DOVRANNO ESSERE RENDICONTATE LE SPESE RELATIVE A:

Partecipazione a seminari, congressi, convegni, workshop, mostre e fiere in Italia e all'estero (spese per eventuali iscrizioni e materiale didattico, nonché per viaggio e soggiorno)

Organizzazione, presso la sede dell'unità di ricerca, di seminari, congressi, convegni, workshops ad esclusione delle spese di rappresentanza (coffee break, cene sociali, gadgets, ecc.) e delle spese di viaggio e soggiorno per partecipanti diversi dai relatori.



Missioni in Italia e all'estero svolte per motivi strettamente correlati al progetto da personale effettivamente partecipante al progetto

E – ALTRI COSTI DI ESERCIZIO: PUBBLICAZIONI

IN QUESTA VOCE POSSONO ESSERE RENDICONTATE LE SPESE PER:





Pubblicazioni di articoli su riviste scientifiche e di settore attinenti all'oggetto della ricerca i cui autori siano componenti effettivi dell'unità



Oneri relativi a open accesse open data

Possono essere rendicontate, in apposita rendicontazione integrativa, anche le spese per la diffusione dei risultati della ricerca (partecipazione e organizzazione convegni, pubblicazioni) sostenute entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto